



**CONVENZIONE CON L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO DI SONDRIO PER LA COPERTURA DI TURNI DI PRONTA DISPONIBILITA' PRESSO IL P.O. DI SONDRIO DA PARTE DI DIRIGENTI MEDICI CARDIOLOGI**

**TRA**

L'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est con sede in Seriate (BG), via Paderno, 21 - C.F. e P.IVA 04114380167, rappresentata del Direttore Generale Dott. Francesco LOCATI,

**E**

L'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e Alto Lario con sede in Sondrio (SO), via Stelvio, 25 (C.F. e P.IVA 00988090148), nella persona del Direttore Generale dott. Tommaso SAPORITO,

**PREMESSO CHE**

- a) L'ASST della Valtellina e Alto Lario ha chiesto la disponibilità dell'ASST Bergamo Est di poter avvalersi della collaborazione di professionisti Medici Cardiologi per la copertura di turni di reperibilità durante i fine settimana ed eventuali giorni feriali, da svolgersi presso il Laboratorio di Emodinamica della U.O.C. di Cardiologia UTIC del Presidio Ospedaliero di Sondrio;
- b) Il Direttore dell'UOC Cardiologia dell'ASST Bergamo est ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione e individuerà tra i Dirigenti Medici a rapporto esclusivo presso la propria UOC i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza - CCNL normativo 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN, art. 58 – comma 2 – lettera a), fatta salva l'esigenza di una preventiva comunicazione delle relative programmazioni che deve risultare almeno bimestrale;
- c) L'ASST Bergamo Est considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino d'utenza cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con l'attività istituzionale;
- d) Richiamati:
  - l'art.15, comma 1 della legge 241/90 *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*,
  - l'art.1, comma 2, lettera a) della L.R. 27/12/2006 n. 30 *"gli enti di cui all'allegati A1 (Enti sanitari) svolgono tra loro a favore della Regione le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività"*;
- e) Le parti pertanto danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività d'istituto;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

L'ASST di Bergamo Est, autorizza l'esecuzione dell'attività di cardiologia interventistica richiesta dall'ASST della Valtellina e Alto Lario, per il tramite di Dirigenti Medici a rapporto esclusivo in servizio presso la Cardiologia / Emodinamica del P.O. di Seriate, che danno la propria disponibilità a operare in regime consulenza specialistica ai sensi del CCNL normativo 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN, art. 58 – comma 2 – lettera a), alle condizioni economiche previste dalla presente convenzione;

*h*



## ART. 2

L'attività di cui al precedente articolo sarà espletata mediante turni di reperibilità durante i fine settimana ed eventuali giorni feriali da svolgersi presso il Laboratorio di Emodinamica della U.O.C. di Cardiologia UTIC del Presidio Ospedaliero di Sondrio, che dovranno essere concordati tra i Responsabili delle strutture interessate e fatta salva l'esigenza di una preventiva comunicazione delle relative programmazioni che deve risultare almeno bimestrale.

L'attività sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, garantendo la compatibilità con le esigenze organizzative dell'U.O. di appartenenza che mantengono titolo prioritario ad essere espletate.

## ART. 3

L'ASST della Valtellina e Alto Lario, in ragione di quanto precisato all'ART. 2, necessita della copertura di uno o più fine settimana al mese ed eventuali giorni feriali, con attivazione della reperibilità dalle ore 18,00 di venerdì alle ore 08,00 del lunedì successivo, per un totale di 62 ore per ogni turno e corrisponderà per tale servizio un compenso orario pari a € 20,00 ed un rimborso spese pari a € 200,00.

In caso di chiamata presso la U.O.C. Cardiologia UTIC, verrà, inoltre, riconosciuto un compenso pari ad € 500,00 per ciascuna procedura eseguita.

Qualora, su espresso accordo fra i rispettivi Responsabili, sorgesse la necessità di effettuare procedure interventistiche durante la settimana, le stesse saranno retribuite con compenso pari a € 40,00 orarie ed € 500,00 per ciascuna procedura eseguita.

## ART. 4

Mensilmente l'ASST della Valtellina e Alto Lario comunicherà direttamente all'ASST di Bergamo Est, per ciascun Dirigente Medico interessato, il numero degli accessi effettuati completo di data e relativi orari nonché il quantitativo per ogni tipologia di prestazione autorizzata.

## ART. 5

L'ASST della Valtellina e Alto Lario corrisponderà direttamente all'ASST di Bergamo Est il corrispettivo per l'attività resa entro 30 giorni dal ricevimento della fattura in tal senso emessa, ove, tra l'altro, saranno evidenziate modalità e termini di pagamento. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale.

## ART. 6

Le parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare ai sensi del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - GDPR);

## ART. 7

L'ASST di Bergamo Est:

- dichiara che, in caso di danni verso terzi, l'attività prestata dai sanitari interessati nell'ambito della presente convenzione rientra nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT;



- assicura che sono esclusivamente a carico della stessa le coperture dei rischi per infortunio, compreso quello in itinere, collegati all'attività di cui trattasi, nelle forme e con le limitazioni definite dall'I.N.A.I.L.

#### ART. 8

L'ASST della Valtellina e Alto Lario dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo.

#### ART. 9

L'ASST della Valtellina e Alto Lario assicura di conoscere il Codice Etico aziendale, quale risulta pubblicato sul sito istituzionale [www.asst-bergamoest.it](http://www.asst-bergamoest.it), e si impegna al completo rispetto dello stesso. Eventuali violazioni danno titolo di recesso al contratto.

#### ART. 10

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ASST della Valtellina e Alto Lario fornisce al personale dell'ASST Bergamo Est un'informativa semplificata contenente:

- i rischi generali per la salute e la sicurezza presente sul luogo di lavoro in cui si svolgerà l'attività in convenzione;
- le misure di prevenzione e protezione e le norme che sarà tenuto a rispettare;
- un estratto del piano di emergenza/evacuazione e di primo soccorso delle strutture;
- eventuali istruzioni ambientali.

L'ASST della Valtellina e Alto Lario dovrà fornire evidenza all'ASST di Bergamo Est dell'avvenuta informazione e presa visione da parte di ogni singolo operatore dell'Azienda stessa il giorno successivo all'inizio di detta attività.

Sarà cura dell'ASST della Valtellina e Alto Lario fornire, altresì, al personale di cui trattasi i necessari D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) per l'attività oggetto di convenzione.

#### ART. 11

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al **31 dicembre 2019**; gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti a decorrere dal **1° maggio 2019** saranno regolati alle medesime condizioni.

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso scritto (lettera raccomandata R.R.) di mesi 3 (tre) o con effetto immediato in dipendenza di specifiche disposizioni di legge.

Eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti con adeguato anticipo sulla scadenza ed autorizzato previa adozione di apposito provvedimento deliberativo.

#### ART. 12

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti la presente convenzione, se dovuti, sono a carico dell'ASST della Valtellina e Alto Lario. La presente convenzione:

- ◆ è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- ◆ è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all. A - tariffa parte I - del DPR 26/10/72 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico dell'ASST della Valtellina e Alto Lario;
- ◆ è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.



**ART. 13**

In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto foro competente quello di Bergamo.

Letto, confermato e sottoscritto.

**ASST DI BERGAMO EST  
DI SERIATE (BG)  
IL DIRETTORE GENERALE  
- DOTT. FRANCESCO LOCATI -**

**ASST DELLA VALTELLINA E ALTO  
LARIO DI SONDRIO (SO)  
IL DIRETTORE GENERALE  
- DOTT. TOMMASO SAPORITO -**